

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

**Legge regionale 27 aprile 2021, n. 7.**

**Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. In relazione all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente legge reca di disposizioni urgenti finalizzate a garantire il corretto svolgimento, per l'anno scolastico 2020/2021, degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalle successive disposizioni attuative, e in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico).

Art. 2  
(*Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione per l'anno scolastico 2020/2021*)

1. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell'esame di Stato, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), con decreto dell'assessore regio-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

**Loi régionale n° 7 du 27 avril 2021,**

**portant mesures urgentes en matière de déroulement de l'examen d'État et des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la Vallée d'Aoste.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(*Objet et finalités*)

1. Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique liée à la COVID-19, la présente loi fixe des dispositions urgentes visant à garantir le déroulement correct, au titre de l'année scolaire 2020/2021, des examens d'État et des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la région, dans le respect des dispositions du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 178 du 30 décembre 2020 (Budget prévisionnel 2021 et budget pluriannuel 2021/2023 de l'État) et des dispositions d'application y afférentes, ainsi qu'en application du décret législatif n° 44 du 3 mars 2016 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'organisation scolaire).

Art. 2  
(*Mesures urgentes en matière de déroulement de l'examen d'État dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste au titre de l'année scolaire 2020/2021*)

1. Aux fins de la réglementation du déroulement de l'épreuve régionale de français et des épreuves, écrite et orale, de français qui s'ajoutent aux épreuves de l'examen d'État, au sens de la loi régionale n° 11 du 17 décembre 2018 (Réglementation du déroulement des épreuves de français dans le cadre de l'examen d'État sanctionnant la fin de l'enseignement secondaire en Vallée d'Aoste), un

nale competente in materia di istruzione sono adottate, in via straordinaria e limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, le necessarie misure di adeguamento all'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020 e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla l.r. 11/2018.

### Art. 3

*(Misure urgenti relative allo svolgimento delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione per l'anno scolastico 2020/2021)*

1. In considerazione della sospensione del requisito di partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020, dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alle prove regionali di lingua francese di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta).
2. In considerazione della sospensione del requisito della partecipazione alle prove INVALSI ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, disposta, in attuazione dell'articolo 1, comma 504, della l. 178/2020, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 (Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021), per gli alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della Regione non costituisce condizione di ammissione all'esame di Stato, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la partecipazione alla prova regionale di lingua francese di cui all'articolo 2 della l.r. 11/2018.
3. In considerazione dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove di conoscenza di lingua francese e inglese di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2016 sono sospese, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

arrêté de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation fixe, à titre extraordinaire et pour l'année scolaire 2020/2021 uniquement, les mesures qui s'imposent aux fins du respect du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020 et aux dispositions d'application y afférentes, éventuellement par dérogation à la LR n° 11/2018.

### Art. 3

*(Mesures urgentes en matière de déroulement des épreuves de vérification linguistique dans les écoles secondaires de la Vallée d'Aoste au titre de l'année scolaire 2020/2021)*

1. Étant donné que la condition de la participation aux épreuves INVALSI prévue aux fins de l'admission aux examens d'État du premier cycle de l'enseignement n'est pas requise au titre de l'année scolaire 2020/2021, au sens du premier alinéa de l'art. 6 de l'ordonnance du ministre de l'éducation n° 52 du 3 mars 2021 (Examens d'État dans le cadre du premier cycle de l'enseignement au titre de l'année scolaire 2020/2021) et en application du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 178/2020, la participation aux épreuves régionales de français visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste) ne représente pas, pour les élèves des classes de troisième des écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste, une condition requise aux fins de l'admission aux examens d'État, et ce, au titre de l'année scolaire 2020/2021 uniquement.
2. Étant donné que la condition de la participation aux épreuves INVALSI prévue aux fins de l'admission aux examens d'État du deuxième cycle de l'enseignement n'est pas requise au titre de l'année scolaire 2020/2021, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de l'ordonnance du ministre de l'éducation n° 53 du 3 mars 2021 (Examens d'État dans le cadre du deuxième cycle de l'enseignement au titre de l'année scolaire 2020/2021) et en application du cinq cent quatrième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 178/2020, la participation à l'épreuve régionale de français visée à l'art. 2 de la LR n° 11/2018 ne représente pas, pour les élèves des classes de cinquième des écoles secondaires du deuxième degré de la Vallée d'Aoste, une condition requise aux fins de l'admission à l'examen d'État, et ce, au titre de l'année scolaire 2020/2021 uniquement.
3. Compte tenu de l'évolution de la situation d'urgence liée à la COVID-19, les épreuves de français et d'anglais visées à l'art. 6 de la LR n° 18/2016 sont suspendues, au titre de l'année scolaire 2020/2021 uniquement, pour les élèves des classes de deuxième des écoles secondaires du deuxième degré de la région.

Art. 4

*(Disposizioni in materia di curriculum della studentessa e dello studente. Modificazione alla l.r. 18/2016)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2016, dopo le parole: "con propria deliberazione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022,".

Art. 5

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 6

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 aprile 2021

Il Presidente  
Erik LAVEVAZ

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 20;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 341 del 29/03/2021);
- Presentato al Consiglio regionale in data 29/03/2021;
- Assegnato alla V<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 30/03/2021;
- Acquisito il parere della V<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente espresso in data 09/04/2021, e relazione del Consigliere PADOVANI;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21/04/2021 con deliberazione n. 491/XVI;

Art. 4

*(Dispositions en matière de curriculum de l'élève. Modification de la LR n° 18/2016)*

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 18/2016, après les mots : « par délibération » sont insérés les mots : « à compter de l'année scolaire 2021/2022 », précédés et suivis d'une virgule.

Art. 5

*(Clause financière)*

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 6

*(Déclaration d'urgence)*

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 27 avril 2021.

Le président,  
Erik LAVEVAZ

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n. 20;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 341 du 29/03/2021);
- présenté au Conseil régional en date du 29/03/2021;
- soumis à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 30/03/2021;
- examiné par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 09/04/2021, et rapport du Conseiller PADOVANI;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21/04/2021 délibération n. 491/XVI;

- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 23/04/2021;

- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;
- transmis au Président de la Région en date du 23/04/2021;

**Legge regionale 27 aprile 2021, n. 8.**

**Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI STAMPA

Art. 1

*(Disposizioni in materia di uffici stampa.  
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente:

“1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), e quanto specificamente previsto dalla presente legge per gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.”.

2. L'articolo 15 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

*(Funzioni e organizzazione degli Uffici stampa)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata, in particolare:
  - a) alla cura dell'informazione giornalistica, compresa l'informazione di emergenza, verso i mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, strumenti multimediali e on line;
  - b) alla comunicazione interna ed esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;
  - c) alla diffusione delle informazioni sulle attività, sul funzionamento degli organi regionali e sui servizi pubblici;
  - d) alla promozione di conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

- e) alla promozione dell'immagine dell'ente, anche conferendo conoscenza e visibilità ad eventi.
2. L'Ufficio stampa è costituito da addetti alle attività giornalistiche e di informazione, di seguito denominati addetti stampa, in possesso di laurea, o da collaboratori addetti stampa, in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado. Il predetto personale deve essere iscritto negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), ed essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale.
  3. Il personale di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, non può esercitare attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza.”.
3. Dopo l'articolo 15 della l.r. 22/2010, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

“Art. 15bis  
(Capo Ufficio stampa e Vice Capo Ufficio stampa)

1. L'Ufficio stampa della Giunta regionale è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla l. 69/1963, assunti con contratto a tempo determinato e scelti tra personale dell'ente o tra personale esterno. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; ai responsabili dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano a essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
  2. Il rapporto di lavoro del Capo e del Vice Capo Ufficio stampa è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata comunque non superiore a cinque anni, nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale e accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta.
  3. Il trattamento economico del Capo e del Vice Capo Ufficio stampa è stabilito in misura non superiore al trattamento complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi, diversificato, tra Capo e Vice Capo Ufficio stampa, in relazione alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.”.
4. Dopo l'articolo 15bis della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

“Art. 15ter  
(Addetti stampa e collaboratori addetti stampa)

1. Nella Giunta regionale, oltre al Capo e al Vice Capo Ufficio Stampa, fa parte dell'Ufficio Stampa un numero di addetti stampa o collaboratori addetti stampa non superiore a tre.
2. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti stampa o collaboratori addetti stampa non superiore a due.
3. Gli addetti stampa e i collaboratori addetti stampa di cui ai commi 1 e 2 sono scelti, mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, commi 2 e 4, rispettivamente tra il personale dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di categoria D, in caso di addetti, o C2, in caso di collaboratori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, nonché di esperienza giornalistica almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio, in un ufficio stampa dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, oppure mediante procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi per un numero di addetti o collaboratori, con quest'ultima tipologia contrattuale, non superiore all'unità.

4. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico degli addetti stampa e dei collaboratori addetti stampa si svolge nell'ambito di una specifica area di contrattazione, tenuto conto dei contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.”.
5. Dopo l'articolo 15ter della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

“Art. 15quater  
(Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza)

1. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il Capo e il Vice Capo Ufficio stampa di cui all'articolo 15bis e gli addetti stampa e i collaboratori addetti stampa di cui all'articolo 15ter sono iscritti, per la durata del rapporto contrattuale, all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), secondo la normativa vigente.”.
6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010, è inserita la seguente:

“abis) area dei giornalisti, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale delle categorie addetto all'Ufficio stampa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1;”.

Art. 2  
(Disposizioni in materia di Ufficio stampa del Consiglio regionale.  
Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è sostituito dal seguente:

“3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione o di collaboratori addetti stampa non superiore a due.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Gli incarichi al Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. Per le modalità di reclutamento, gli ulteriori requisiti soggettivi e professionali del Capo e Vice Capo Ufficio stampa e degli addetti o collaboratori addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, e lo stato giuridico, nonché per le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa, valgono le disposizioni applicabili ai dipendenti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale.”.

Art. 3  
(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi del personale degli Uffici stampa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza già stabilita dalla legge o dal contratto. A tal fine, i contratti di lavoro di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 22/2010, in scadenza al 31 dicembre 2020 e già prorogati al 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2021.
2. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. 22/2010, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, per avviare la contrattazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

3. Per l'anno 2021, l'assunzione a tempo indeterminato di addetti stampa o collaboratori addetti stampa nell'Amministrazione regionale e negli enti locali, mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010 o procedura selettiva pubblica, è disposta anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 12/2020, previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e, per l'Amministrazione regionale, nei limiti della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 12/2020.

Art. 4

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in euro 60.000 per l'anno 2021 e in annui euro 120.000 a decorrere dall'anno 2022.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 60.000 per l'anno 2021 e, per euro 120.000, a decorrere dall'anno 2022.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
  - a) nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 9.500 per l'anno 2021 e per euro 60.000 a decorrere dall'anno 2022;
  - b) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.500 per l'anno 2021 e per euro 60.000 a decorrere dall'anno 2022.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.  
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 5

*(Modificazione alla l.r. 22/2010)*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

“f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea;”.

Art. 6

*(Modificazione alla l.r. 3/2011)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.”.

Art. 7

*(Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)*

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole: “e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021”.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 7, della l.r. 1/2020, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 8

(Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: “, previste dal piano delle procedure concorsuali, selettive uniche e interne approvato dalla Giunta regionale,” sono soppresse.

Art. 9

(Modificazioni alla l.r. 12/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È parimenti escluso dal predetto ambito di applicazione il reclutamento da parte delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta del Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, dopo le parole: “nel limite del 70 per cento”, sono inserite le seguenti: “della media”.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, è inserito il seguente:  
“8bis. Per le finalità di cui al comma 8, ogni Unité, per se stessa e per i propri Comuni, bandisce procedure selettive di Unité e approva le relative graduatorie uniche, valide per tutti i posti messi a concorso.”.
4. Dopo il comma 8bis dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:  
“8ter. I candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunti. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Unité che ha avviato la procedura selettiva può utilizzarla, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato.”.
5. Dopo il comma 8ter dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:  
“8quater. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, le graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 8bis, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria.”.
6. Dopo il comma 8quater dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:  
“8quinquies. Le Unités, al fine di reclutare personale per se stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 8ter.”.
7. Dopo il comma 8quinquies dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:  
“8sexies. Limitatamente all'anno 2021, la percentuale di posti per le procedure selettive interne di cui all'articolo 5bis, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è calcolata, con riferimento, rispettivamente e separatamente, alla Regione, al Comune di Aosta, a ciascuna



Unité unitamente ai Comuni appartenenti all'Unité stessa e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni dell'anno 2021 e con arrotondamento alla unità superiore.”.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8bis, 8ter, 8quater e 8quinqües, della l.r. 12/2020, come introdotti dai commi 3, 4, 5 e 6, non si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10

*(Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), è sostituito dal seguente:

“3. Sono parimenti prorogati, fino al trentesimo giorno successivo alla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).”.

#### Art. 11

*(Utilizzo della graduatoria per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzato l'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2020, per la successiva ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 5 del medesimo articolo anche per la copertura dei posti vacanti nel profilo di capo squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, risultanti dal documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2020.

#### Art. 12

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 13

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 aprile 2021.

Il Presidente  
Erik LAVEVAZ

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 14;  
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 179 del 22/02/2021);

#### TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 14;  
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 179 du 22/02/2021);

- 
- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentato al Consiglio regionale in data 25/02/2021;</li><li>- Assegnato alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 26/02/2021;</li><li>- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 31/03/2021;</li><li>- Acquisito il parere della II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente espresso in data 01/04/2021, su nuovo testo e relazione del Consigliere MALACRINO';</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21/04/2021 con deliberazione n. 490/XVI;</li><li>- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 23/04/2021;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- présenté au Conseil régional en date du 25/02/2021;</li><li>- soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 26/02/2021;</li><li>- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 31/03/2021;</li><li>- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 01/04/2021 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller MALACRINO';</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21/04/2021 délibération n. 490/XVI;</li><li>- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste ;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 23/04/2021;</li></ul> |
|---|--|
-